

Piano di sostituzione in caso di cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento

1. Introduzione

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 "Financial Benchmark Regulation" (detto anche "Regolamento BMR") e all'art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB"), introdotto dal decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione in caso di cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento" (il "Piano") ossia le azioni che Banca Popolare Etica S.c.p.A. (la "Banca") intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento dalla stessa adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

2. Contesto normativo

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento BMR, con l'obiettivo di garantire l'affidabilità degli indici di riferimento, incrementare l'accuratezza del parametro e aumentarne la trasparenza.

Il Regolamento BMR si pone l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, nonché di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, attraverso norme armonizzate comuni a tutti gli Stati membri e volte a garantire l'accuratezza, l'integrità e l'affidabilità degli indici usati come parametri di riferimento finanziari nell'Unione europea (cd. "*benchmark*").

Il **benchmark** è definito dal Regolamento BMR come "un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance".

L'ambito applicativo del Regolamento BMR si estende sia agli strumenti finanziari che ai contratti finanziari che comportano la concessione di credito e tra questi ultimi rientrano i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD – Dir. 2008/48/UE) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD – Dir. 2014/17/UE), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. È opportuno, tuttavia, precisare che, nell'ambito del presente Piano il perimetro di applicazione è stato ampliato in conformità dell'introduzione dell'art. 118-bis includendo tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (compreso il credito a non consumatori); si evidenzia, pertanto, che i contratti finanziari di cui all'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento BMR rappresentano un

sottoinsieme dei contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.

Per quanto concerne, invece, gli strumenti finanziari, questi sono definiti dall'art. 3, paragrafo 1, n. 16 del Regolamento BMR, come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla Direttiva 2014/65/UE (la "Mifid II") per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della Mifid II, o che è negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della stessa Direttiva.

Il Regolamento BMR richiede che le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati che utilizzano un indice di riferimento redigano e mantengano piani scritti che specifichino le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Per “**variazioni sostanziali**” non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione periodica del parametro bensì le c.d. “**modifiche rilevanti**” della metodologia per la determinazione dell'indice, mentre per “**cessazione**” si intende il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

In ottemperanza alle suddette disposizioni normative, la Banca ha adottato il presente Piano che descrive l'iter operativo seguito in caso di variazione sostanziale o cessazione di uno o più indici di riferimento utilizzati.

3. Processo interno

3.1 Iter operativo

Si riportano di seguito i principali step operativi applicati dalla Banca in caso di cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento:

- **Rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale dell'indice di riferimento:** la Banca rileva l'evento di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento e provvede a dar corso alle attività indicate al punto successivo.
- **Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo:** le competenti funzioni centrali della Banca individuano, se del caso, l'indice di riferimento sostitutivo. La scelta dell'indice sostitutivo, effettuata sulla base dei criteri descritti al paragrafo 3.2 del presente Piano, viene sottoposta alla Direzione Generale indicando le motivazioni della scelta.
- **Approvazione dell'indice di riferimento sostitutivo:** l'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

3.2 Individuazione dell'indice sostitutivo

La Banca, nella scelta dell'indice di riferimento sostitutivo, si attiene alle disposizioni del Regolamento BMR. In particolare, in base alla normativa di riferimento può avvalersi di indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento il cui amministratore è incluso nel registro di cui all'art. 36.

Nella scelta dell'indice di riferimento sostitutivo la Banca tiene conto delle indicazioni/raccomandazioni che saranno fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti.

Determinato l'indice sostitutivo, salvo che la Commissione Europea o l'Autorità di vigilanza competente non individui l'indice sostitutivo legale applicabile, **le competenti funzioni centrali della Banca** effettuano una valutazione dei rischi dell'indice individuato, valutando gli impatti sulla clientela interessata proponendo nel caso gli opportuni correttivi alla Direzione Generale.

3.3 Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento

La Banca, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento, invia entro 30 giorni al cliente una comunicazione concernente l'indice sostitutivo, secondo le modalità con lo stesso concordate. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

La Banca pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o modificato sostanzialmente, fornendo indicazione dell'indice di riferimento alternativo. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla predetta comunicazione, si inoltra un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo indice.

3.4 Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato

La Banca provvede ad aggiornare i riferimenti contrattuali e la documentazione contrattuale e di trasparenza.

4. Monitoraggio

Il presente Piano viene dalla Banca monitorato annualmente e, quando necessario, aggiornato.

5. Processo interno di invio dell'informativa in caso di aggiornamento del piano interno

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente Piano Interno sono portati a conoscenza alla struttura interna della Banca e alla clientela, a quest'ultima almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di trasparenza.